



COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE

DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N° 94 DEL 28/08/2013

OGGETTO: COSTITUZIONE IN GIUDIZIO AVANTI AL TRIBUNALE DI ENNA PER OPPOSIZIONE ATTO DI CITAZIONE NOTIFICATO IL 16.05.2013 -N. 5975 DI PROT. DA PARTE DEL SIG. MARTORANA ANTONINO.

COMPONENTI LA GIUNTA COMUNALE	PRESENTE	ASSENTE
LEANZA SEBASTIANO SINDACO	X	
VICARI FRANCESCO ASSESSORE		X
PROFETA GIUSEPPE ASSESSORE	X	
DRAIA' ELEONORA ASSESSORE	X	

Regolarità Tecnica attestata ed acquisita dai Responsabili dei Settori interessati - All. n. (2) che è parte integrante dell'atto deliberativo.

L'anno duemilatredici, il giorno 28, del mese di agosto, alle ore 12,00, nella Sede Municipale del Comune di Valguarnera.

LA GIUNTA COMUNALE

Con la partecipazione del Segretario Generale Dott. Alfredo Verso.

VISTO l' O.R.E.L.;

VISTA la L.R. n° 44/91;

Visto l'art.12 della L.R. 30/00;

Visto lo Statuto Comunale approvato con delibera C.C. n. 119 del 17/11/2003;

Vista la delibera di G.C. n. 120 del 18/06/10;

Vista la proposta dei Responsabili dell'U.T.C. e AA.GG. , allegato n. (1) che fa parte integrante del presente atto deliberativo;

Preso atto che sulla proposta risulta attestata la Regolarità Tecnica. Allegato n. (2);

Acquisito il parere favorevole del Segretario Generale;

Ritenuto che la sottoscrizione dei pareri resi ai sensi dell'art.12 della L.R. 30/00 equivale ad attestazione di regolarità formale e sostanziale del provvedimento;

Ad unanimità di voti espressi in forma palese legalmente resi e accertati;

DELIBERA

- 1) Approvare la proposta dei Responsabili dell'U.T.C. e AA.GG., (All.1) che è parte integrante del presente provvedimento.**
- 2) Dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo, stante la prossimità dei termini fissati dalla legge per proporre opposizione all'atto di citazione di cui trattasi.**

Letto, approvato e sottoscritto

Il Segretario Generale
Alfredo Verso

L'Assessore Anziano
Vicari Francesco

Il Sindaco
Sebastiano Leanza



COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE

ALL.1

OGGETTO: COSTITUZIONE IN GIUDIZIO AVANTI AL TRIBUNALE DI ENNA PER OPPOSIZIONE ATTO DI CITAZIONE NOTIFICATO IL 16.05.2013 -N. 5975 DI PROT. DA PARTE DEL SIG. MARTORANA ANTONINO.

Propongono i Responsabili dell'U.T.C. e AA.GG.

Considerato che in data 16.05.2013 con n. 5975 di prot., il Sig. Martorana Antonino di Valguarnera, notificava un atto di citazione, prodotto avanti al Tribunale di Enna, allegato al presente atto, per ottenere la condanna del Comune, al pagamento della complessiva somma di € 25.000,00 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, pretesa per il ribaltamento della betoniera di proprietà dello stesso, avvenuto nella strada sterrata denominata Buglio-Cafeci, a causa di un cedimento della sede stradale.

Vista la nota n. 287/UTC di prot. del 3.06.2013 con la quale il Responsabile dell'UTC ha trasmesso la relazione di servizio del Responsabile dell'Ufficio Comunale di Protezione Civile, allegata al presente atto, dalla quale si evince sostanzialmente una corresponsabilità del Comune di Enna, nel cui territorio sembra ricadere il tratto di strada ove si è verificato il sinistro, circostanza tuttavia contestata da quell'Ente.

Ravvisata, pertanto, la opportunità-necessità di costituirsi in giudizio avanti al Tribunale di Enna, per far valere, entro i termini procedurali previsti dalla legge, le ragioni dell'Ente in ordine all'Atto di citazione de quo, al fine di evitare un possibile danno ingiusto.

Ritenuto, altresì, di dovere autorizzare il Sindaco a costituirsi in giudizio e procedere con separato atto monocratico alla scelta del Legale di fiducia, a norma dell'art. 34 del vigente Statuto Comunale.

Vista la Direttiva Sindacale n. 698/S del 2.12.2011.


Per tutto quanto precede ,

PROPONE

1 – Disporre la costituzione dell'Ente in giudizio avanti al Tribunale di Enna, per opporsi all'atto di citazione notificato all'Ente in data 16.05.2013 con n. 5975 di prot., da parte del Sig. Martorana Antonino di Valguarnera, per le motivazioni meglio esplicitate in premessa.

2 – Autorizzare il Sindaco a costituirsi nel relativo giudizio e a procedere alla scelta del Legale di fiducia con proprio atto monocratico a norma dell'art.34 del vigente Statuto Comunale.

**Il Responsabile del Settore AA.GG.
Dott.ssa Silvana Arena**



**Il Responsabile dell'U.T.C.
Arch. Nicolò Mazza**



COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
(PROVINCIA DI ENNA)
UFFICIO TECNICO

Prot. _287/UTC_

li, 03/06/2013

Oggetto : Atto di citazione al Tribunale di Enna per risarcimento danni assunto
prof. gen. del Comune in data 16/05/2013.
Ribaltamento betoniera di proprietà della ditta Martorana A.
Strada "Buglio-Cafeci".

Al Sig. Sindaco S E D E

Al Responsabile del I° Settore

SEDE

Con la presente si trasmette copia della relazione tecnica redatta da questo Ufficio relativa a quanto in oggetto, unitamente a copia dell'atto di citazione, in quanto a parere dello scrivente, dati gli avvenimenti e l'entità della somma richiesta, si ritiene dover nominare un legale.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Arch. N. Mazza





COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
Provincia Regionale di Enna

UFFICIO TECNICO

Prot. u.t.c. n° 277 del 24/05/2013

Prot. int. n° 282 del 24/05/2013

Al Responsabile del Settore Tecnico

Arch. Nicolò Mazza

Sede

Oggetto: Atto di citazione al Tribunale di Enna per risarcimento danni, assunto al prot. gen. del Comune in data 16/05/2013 al n. 5975.

Ribaltamento betoniera in ditta a Martorana Antonio lungo la strada comunale Buglio - Cafeci.-

A seguito di esposto da parte di privato cittadino del 07/11/2012 prot. n° 12659 personale di quest' Ufficio tecnico provvedeva a segnalare e delimitare con nastro segnaletico una buca presente in adiacenza alla strada sterrata di contrada Buglio denominata catastalmente "strada comunale Buglio - Cafeci".

In data 21/11/2012 si constatava, congiuntamente alla Polizia Municipale e su segnalazione della stessa, il ribaltamento della betoniera su ulteriore cedimento poco distante da quello segnalato. Il comune provvedeva pertanto, con proprio personale ed alla presenza di funzionari del Comune di Enna (chiamati a prendere atto dello stato dei luoghi), alla successiva segnalazione ed al transennamento con interdizione al transito veicolare del relativo tratto di strada.

Accertata per le vie brevi l' assenza di disponibilità ad intervenire da parte del Comune di Enna e della Provincia Regionale di Enna e valutata la necessità e l' urgenza di provvedere alla messa in sicurezza dei luoghi a salvaguardia di edifici adiacenti e delle persone che vi dimorano ed in considerazione, inoltre, del nuovo cedimento riguardante la sede stradale ed

distante l'ingresso del fabbricato in ditta Anzalone Mario e della profonda galleria sottostrada rilevata, veniva emanata Ordinanza Sindacale n° 68 del 23/11/2012; con detto provvedimento il Sindaco ordinava con procedura di somma urgenza l'eliminazione del pericolo e la chiusura al transito veicolare della strada comunale Buglio – Cafeci nel tratto compreso tra la S.P. 4 alla contrada Buglio.

I lavori di messa in sicurezza consistevano nell'apertura della galleria sottostrada con ripristino sede stradale oltre che delle aree adiacenti e del canale di regimentazione delle acque meteoriche; detti lavori venivano affidati ed immediatamente eseguiti dalla ditta F.lli Di Marco.

In data 26/11/2012 prot. n° 13412 l'Ufficio tecnico del Comune di Enna comunicava che il tratto di strada segnalato non è di competenza del Comune di Enna.

In data 11/12/2012 prot. n° 577/12 P.M. la Polizia Municipale redigeva verbale di constatazione (allegata alla nota del 14/02/2013 prot. n° 47/13 P.M.)

Con atto extragiudiziale di diffida e di costituzione in mora del 21/12/2012 prot. n° 14466 dello studio legale Caruso, la ditta Martorana Antonino chiedeva al Comune di Valguarnera Caropepe ed il Comune di Enna di provvedere in solido al risarcimento dei danni derivanti dal ribaltamento dell'autobetoniera giorno 21/11/2012 lungo la "strada comunale Buglio – Cafeci" quantificati in € 14.340,39 oltre alla perdita del materiale trasportato.

Della questione si provvedeva a relazionare con lettera del 09/01/2013 prot. n° 13 utc rilevando quanto segue:

- a) La "strada comunale Buglio – Cafeci" risulta catastalmente comune sia al territorio di Enna (foglio 227) che al territorio di Valguarnera Caropepe (foglio 9 e 10), con esclusione di un tratto della lunghezza di circa mt. 94 ricadente sul solo foglio 10 di Valguarnera. Da questa, che collega la S.P. 4 VT con la S.P. 35/B, hanno immediato accesso carrabile fabbricati ricadenti sul territorio di Enna (tra questi, a titolo di esempio, quelli in ditta a Di Marco ed Anzalone adiacenti ai cedimenti in questione) oltre a strada secondaria.
- b) Per quanto accertabile dalle cartografie in possesso e fatte salve adeguate misurazioni da eseguirsi sui luoghi a mezzo di idonea strumentazione di rilievo che quest'Ufficio non possiede, il cedimento che avrebbe determinato il ribaltamento della betoniera è avvenuto su area adiacente il canale di regimentazione delle acque meteoriche realizzato dalla Provincia Regionale di Enna, verosimilmente ubicata (il canale non risulta inserito nella mappa catastale) all'interno di area censita in catasto al foglio 10



particelle 1271 – 1272. Per l'esatta ubicazione cartografica dell' area di cedimento in questione (nessun rilievo cartografico a supporto risulta allegato all' atto di diffida), sono necessari specifici rilievi topografici;

c) La "strada comunale Buglio – Cafeci" (con larghezza in alcuni tratti di circa mt. 2.00) è sprovvista di qualsiasi segnaletica stradale di divieto o di restrizioni alla transitabilità, non risulta definita nei margini laterali (la larghezza è variabile) ed è priva di illuminazione. La sede stradale, discontinua ed in parte priva di adeguato manto stradale è visibilmente inidonea alla circolazione di mezzi pesanti;

d) Da documento di trasporto allegato all' atto di diffida, emerge che il calcestruzzo (confezionato dalla ditta Martorana Antonino nell' impianto di contrada Internicola) trasportato dalla betoniera, era destinato ad un cantiere estraneo alla strada in questione e precisamente via Vetturini in territorio di Piazza Armerina che ordinariamente si raggiunge dalla strada provinciale S.P. 4 VT e dalla S.P. 35/B.

Con nota del 11/01/2013 prot. n° 628 indirizzata all' avv. Caruso l'Ufficio Tecnico si riservava di comunicare le proprie determinazioni sulla diffida.


In pari data, con prot. n° 666, si informava la Prefettura dell' avvenuta eliminazione del pericolo.

Le richieste inoltrate alla Provincia Regionale di Enna in data 21/11/2012 prot. n° 13276 ed in data 14/01/2013 prot. n° 629 risultano inevase.

In allegato alla presente si restituisce l' intero fascicolo.

Quanto sopra in esito a Vs disposizione verbale del 22/05/2013.-

Il Responsabile dell' Ufficio
Comunale di Protezione Civile
Geom. Franco Lauria







Geo. LURIA
Fec V. J
20/05/2013

Avv. Lorenzo Caruso

Dott. Gianluca Di Barca



TRIBUNALE DI ENNA

Atto di citazione

MANDATO

Io sottoscritto MARTORANA ANTONINO, nato a Valguarnera Caropepe (EN) il 25.06.1972 ed ivi residente in Via Cagliari n. 1, c.f. MRTNNN72H28M088I nomino mio procuratore e difensore. ²revocando ogni mandato difensivo in precedenza conferito ad altri procuratori, per rappresentarmi e difendermi, in ogni fase, stato e grado del presente giudizio, anche di impugnazione, di esecuzione e di opposizione agli atti esecutivi, con ogni facoltà di Legge, compresa espressamente quella di proporre opposizione e impugnazione, rinunciare agli atti, accettare la rinuncia, conciliare, transigere, rilasciare quietanza, chiamare terzi in causa, spiegare domande riconvenzionali, nominare sostituti, incassare somme, eleggere domicilio. L'Avv. LORENZO CARUSO del Foro di Enna, ritenendo sin d'ora rato e valido il suo operato. Elegggo speciale domicilio presso il suo studio sito a Valguarnera Caropepe (EN) in Via Cagliari n. 12. Ai sensi e per gli effetti di cui alla legge 675/96 autorizzo e presto il consenso al trattamento dei dati personali e di quelli sensibili. Dichiaro altresì di essere stato informato ai sensi dell'art. 4, 3° comma, del d. lgs. n. 28/2010 della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione ivi previsto e dei benefici fiscali di cui agli artt. 17 e 20 del medesimo decreto, come da atto allegato. Valguarnera C.pe. 04.04.2013

Martorana Antonino

E' autentica

Avv. Lorenzo Caruso

Per il Sig. Martorana Antonino, nato a Valguarnera Caropepe (EN) il 25.06.1972 ed ivi residente in via Cagliari n. 1, c.f. MRTNNN72H25L583D, rappresentato e difeso per mandato a margine del presente atto dall'avv. Lorenzo Caruso, c.f. CRSLNZ75H28M088I, elettivamente domiciliato ai fini del presente atto presso lo studio dell'avv. Lorenzo Caruso sito in Valguarnera Caropepe (EN) in Via Cagliari, 12, con indirizzo di posta elettronica certificata per le notificazioni e/o le comunicazioni di cancelleria lorenzo.caruso@avvocatienna.legalmail.it comunicata all'Ordine degli Avvocati di Enna e con numero di fax 0935959148;

-attore-

CITA

Il Comune di Valguarnera Caropepe, in persona del Sindaco legale rappresentante pro tempore; con sede in Valguarnera C.pe, 94019, in Piazza della Repubblica,

-convenuto-

avanti al Tribunale di Enna, in composizione monocratica, G.I. designando, all'udienza che Egli terrà nei locali ordinari di Sue sedute in viale Diaz, il giorno 28.10.2013, ore 9.00 e ss., con invito a costituirsi in giudizio nel termine di venti giorni prima dell'udienza indicata,



ai sensi e nelle forme stabilite dall'art. 166 c.p.c., e con invito a comparire all'udienza indicata, con avvertimento che in mancanza si procederà in sua contumacia e che la costituzione oltre i suddetti termini implica le decadenze di cui all'art. 38 e 167 c.p.c., per ivi sentire accogliere le seguenti domande e conclusioni, in ordine alle quali si premette:

- che l'odierno attore è proprietario dell'automezzo adibito ad uso trasporto cementi e munito di relativa betoniera tg AB128LJ come da certificato di proprietà e libretto di circolazione che si producono (doc. n. 1);
- che il giorno 21.11.2012 nelle ore mattutine, l'attore si trovava alla guida del suddetto veicolo, regolarmente nella sua corsia di marcia lungo la strada Comunale sita in C/da Buglio, quando improvvisamente a causa del cedimento della stessa ribaltava sul lato sinistro;
- che il pericolo del cedimento della strada che ha causato il ribaltamento della betoniera, verificatosi a causa della cattiva manutenzione del tratto stradale in questione, non era in alcun modo segnalato, né visibile e né percepibile così come non era in alcun modo segnalato, né agli imbocchi, né lungo la strada di che trattasi, l'esistenza del pericolo da cui è derivato il sinistro occorso a parte attrice;
- che il mezzo di proprietà del sig. Martorana Antonino, in conseguenza del ribaltamento de quo, riportava irreversibili danni tali da richiedere l'integrale sostituzione di alcune sue parti e interventi di altra natura per un totale di €14340,39=, come da preventivo di riparazione che si produce (doc. n. 2);
- che, inoltre, l'odierna parte attrice riportava l'ulteriore danno consistito nella perdita del materiale che stava trasportando per essere consegnato in conseguenza di una commissione di lavoro, come da documento di trasporto n. 322 del 21.11.2012 che si produce (doc. n. 3);
- che già precedentemente al sinistro occorso a parte attrice, alcuni abitanti della zona, con lettera protocollo n. 12659 del 07.11.2012, avevano segnalato al Comune Convenuto le pessime condizioni della strada e richiesto un intervento finalizzato al ripristino ed alla messa in sicurezza della stessa senza che ne fossero seguiti interventi di alcun tipo;
- che al fine di denunciare l'accaduto e di ricevere il giusto indennizzo, parte attrice con lettera raccomandata A.R. n. 14549673358-4 del 14.12.2012, che si produce (doc. n. 4), contestava all'Ente Convenuto ed al Comune di Enna, presumendo che la strada lungo la quale si era verificato il sinistro

ricadesse sui due territori di competenza di entrambi, quanto sopra esposto. A tale atto di diffida e di messa in mora replicava soltanto il Comune di Enna il quale, con nota del 08.02.2013 prot. n. 5040, che si produce (doc. n. 5), declinava ogni sua responsabilità affermando che il cedimento della strada lungo la quale si era verificato il sinistro, ricadeva nel territorio del Comune di Valguarnera Caropepe, così come era stato accertato dall'UTC di Enna, nella persona dell'ing. Sberna;

quanto sopra esposto e documentato, dimostra incontrovertibilmente che se l'odierna Convenuta avesse provveduto ad adottare tutti gli accorgimenti e le cautele necessarie ed avesse provveduto alla corretta manutenzione del tratto stradale in questione, comportandosi secondo le regole della diligenza, prudenza e perizia, il sinistro de quo non si sarebbe verificato. Infatti è lampante che il ribaltamento del mezzo di proprietà dell'attore è eziologicamente imputabile al comportamento negligente dell'ente convenuto, provato dal fatto che l'evento dannoso (il ribaltamento) è stato la normale e attendibile conseguenza della situazione di cattiva manutenzione in cui versava la strada e della mancata segnalazione del pericolo, condizioni queste che esistevano al momento del fatto e di per sé oggettivamente capaci di provocare il danno lamentato, come si evince dalla relazione dei Vigili del Fuoco intervenuti e dalla relazione dei Vigili urbani di Valguarnera Caropepe (docc. 6 - 7). È, infatti, dovere primario dell'ente proprietario della strada garantire la sicurezza mediante l'adozione di opere e di provvedimenti necessari a tutelare i cittadini. Ne consegue che sussiste la responsabilità di detto ente in relazione agli eventi lesivi occorsi ai fruitori del tratto stradale, nella fattispecie di quello di che trattasi, a causa del mancato rispetto dell'obbligo dell'ente di verificare che lo stato dei luoghi consenta la circolazione dei veicoli e dei pedoni in totale sicurezza. (Cassazione civile, sez. III; 11/11/2011, n. 23562);

è consolidato in giurisprudenza l'orientamento secondo il quale è stabilito che i Comuni sono responsabili degli incidenti provocati agli utenti a causa del cattivo stato di manutenzione delle strade. Tra le tante decisioni va ricordata la sentenza n. 5445/2006, ai sensi della quale, in caso di omessa manutenzione delle strade, sussiste la responsabilità extracontrattuale dell'ente locale anche se in concreto non ricorra l'insidia o il trabocchetto, che nel caso di specie, e, per di più, assolutamente presente. Secondo la Cassazione, infatti, l'insidia o il trabocchetto che determinano il pericolo sono un

quid pluris. Il pericolo occulto, che, giova ripeterlo, nel caso di specie ricorre ampiamente, non è un'ipotesi espressamente richiesta ai fini della responsabilità di cui all'art. 2043 c.c., per cui il fatto di sostenerne la necessaria sussistenza, configurerebbe un ingiustificato privilegio per la P.A., soprattutto ove ne sia posta la prova a carico del cittadino danneggiato. In tempi più recenti, con la sentenza n. 5669/2010 la Cassazione ha indicato i limiti della responsabilità del Comune per omessa manutenzione delle strade e puntualizzato il ruolo della c.d. insidia, definitivamente abbandonato la tesi secondo la quale l'estensione del demanio stradale non consentirebbe un suo controllo capillare ed escluderebbe il rapporto di custodia necessario per concretizzare anche la responsabilità dell'ente pubblico ex art. 2051 cc.. Orbene, ove l'oggettiva impossibilità della custodia, renda inapplicabile l'art. 2051 c.c., la tutela risarcitoria del danneggiato rimane comunque affidata alla disciplina di cui all'art. 2043 c.c.. Va al riguardo specificato che la responsabilità della p.a. per danni conseguenti all'utilizzo di un bene demaniale da parte del soggetto danneggiato, non può essere limitata ai soli casi di insidia o trabocchetto: questi, come è stato rilevato, sono solo elementi sintomatici della responsabilità della p.a., ma ciò non esclude che possa individuarsi nella singola fattispecie anche un diverso comportamento colposo della p.a.. Limitare aprioristicamente la responsabilità della p.a. per danni subiti dagli utenti dei beni demaniali alle sole ipotesi della presenza di insidia o trabocchetto non trova alcuna base normativa nella ratio dell'art. 2043 c.c., costituendo un'indubbia posizione di privilegio per la p.a. (cfr. Cass. 14.3.2006, n. 5445). Non è pertanto possibile escludere, per la sola demanialità della strada, che la questione debba rientrare soltanto nell'ambito della responsabilità oggettiva di cui all'art. 2051 c.c.. Con un recente arresto, inoltre, la Corte di Cassazione ha statuito che anche la manutenzione di beni pubblici deve adeguarsi alle regole di comune prudenza e diligenza, in primis quella contenuta nel principio del *neminem laedere* di cui all'art. 2043 c.c., in applicazione del quale la pubblica amministrazione è tenuta a far sì che il bene pubblico non possa rappresentare una fonte di danno per il privato, anche se non si trovi a fruirne direttamente. Orbene, facendo seguito alle sopra citate evoluzioni giurisprudenziali sulla materia, con sentenza 3253/2012, nel solco dell'indirizzo che applica l'art. 2051 c.c. per i danni causati da beni demaniali, hanno confermato la condanna di un Comune a risarcire gli eredi di un automobilista rimasto schiacciato nella sua auto dalla caduta di un grosso

albero divenuto marcio per incuria. Per la Sezione ancora una volta il danneggiato deve provare solo che lo specifico bene di proprietà dell'Ente ha causato quel determinato danno, restando a carico del proprietario (l'ente pubblico) la prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, ovvero che il danno sia dipeso da caso fortuito;

orbene, nel caso in esame, non soltanto il tratto stradale lungo il quale si è verificato il sinistro risultava del tutto privo di qualunque requisito che ne garantisse la sicurezza al transito, ma per di più non vi era alcuna segnalazione del pericolo rappresentato dal possibile cedimento della strada che ha causato il ribaltamento della betoniera, verificatosi a causa della cattiva manutenzione del tratto stradale in questione. L'insidia rappresentata dallo stato dei luoghi pessimamente custoditi e curati dalla convenuta non era in alcun modo visibile, percepibile, prevedibile né, ciò che è peggio, era in alcun modo segnalata dalla convenuta che pure era a conoscenza della situazione;

non avendo la convenuta provveduto a risarcire il danno, l'attore si vede costretto a proporre azione ex art. 2043 2051 CC, per sentire riconoscere e dichiarare il proprio diritto di ottenere il giusto risarcimento per via del suddetto sinistro che si è verificato esclusivamente a causa dell'oggettiva invisibilità ed imprevedibilità del pericolo, non segnalato né visibile e che pertanto è da addebitarsi alla negligente condotta della convenuta nella manutenzione del tratto di strada su cui si è verificato il danno. Copiosa al riguardo la giurisprudenza di merito (*cf.* *Cassazione Civile, Sez. III, 14 marzo 2006 n. 5445 - Cassazione Civile, Sez. III, 01 dicembre 2004 n. 22592 - Cassazione Civile, 22 aprile 1999 n. 3991 - Cassazione Civile, 28 luglio 1997 n. 7062 - Cassazione Civile, 20 agosto 1997 n. 7742 - Cassazione Civile, 16 giugno 1998 n. 5989* e molte altre ancora).

parte attrice, pertanto, ai sensi degli artt. 2051 c.c e 2043 c.c., ha diritto di ottenere il risarcimento di tutti i danni patrimoniali ed il rimborso di tutte le spese sostenute, congrue e pertinenti derivati dal sinistro a causa di parte convenuta, che dovrà essere condannata al pagamento di tutto quanto chiesto.

Per il dedotto e il deducibile nei modi e termini di legge

Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

- adversis reiectis, accertare e dichiarare che il sinistro occorso all'attore in data 21.11.2012, in conseguenza del quale ha riportato i danni esposti in premessa, si è verificato per esclusiva colpa, negligenza, imprudenza ed imperizia dell'Ente convenuto, in persona del sindaco l.r.p.t., il quale, in violazione dell'art. 2051 e 2043 c.c., non avendo provveduto alla manutenzione del tratto di strada in questione, né avendo segnalato in alcun modo il pericolo rappresentato dal cattivo stato di manutenzione della stessa, ha cagionato i danni derivati al veicolo di proprietà dell'attore provocandone i danni patrimoniali conseguenti;
- dichiarare, quindi, la responsabilità dell'Ente convenuto, in persona del sindaco l.r.p.t., nella causazione dei danni patiti dall'attore e per l'effetto condannarlo al pagamento, a titolo di risarcimento di tutti i danni patiti, ex art. 2051 e 2043 c.c., in favore dell'attore, della somma complessiva di €25000,00= (€venticinquemila/00)= oltre interessi legali e moratori dalla data del sinistro sino all'effettivo soddisfo, o al pagamento di quell'altra diversa maggiore o minore somma che il Tribunale, adito riterrà equa e giusta, anche all'esito di un'eventuale CTU, con clausola di provvisoria esecuzione;
- condannare la convenuta al pagamento delle spese, competenze ed onorari di giudizio.

Ai sensi e per gli effetti di cui al DPR 115/2002 ss. mod. si dichiara che il valore del procedimento è di €25000,00= ed è pertanto dovuto un contributo unificato ex DPR 115/2002 di €206,00=.

Con riserva di più ampiamente dedurre, articolare e chiedere, anche in via istruttoria, senza inversione dell'onere della prova, all'esito della comparsa di costituzione e risposta e con riserva di ogni altro diritto e richiesta, ad ogni effetto di legge ed anche ai sensi di cui all'art. 183 comma 6 cpc.

Si producono:

- 1) certificato di proprietà e libretto di circolazione della betoniera tg AB128LJ oggetto del sinistro;
- 2) preventivo di riparazione relativo ai danni per la riparazione della betoniera tg AB128LJ;
- 3) documento di trasporto n. 322 del 21.11.2012;
- 4) lettera raccomandata A.R. n. 14549673358-4 del 14.12.2012, inviata dall'attore all'Ente convenuto;
- 5) nota del 08.02.2013 prot. n. 5040 del Comune di Enna;

- 6) relazione dei Vigili del Fuoco intervenuti in occasione del sinistro;
- 7) relazione della polizia municipale del comune di Valguarnera Caropepe, intervenuta in occasione del sinistro;
- 8) fotografie riproducenti la betoniera tg AB128LJ scattate sul luogo del sinistro nell'immediatezza del suo verificarsi.

Valguarnera Caropepe, 04.04.2013

avv. Lorenzo Caruso

RELATA' DI NOTIFICA

A richiesta dell'avv. Lorenzo Caruso, n.q., io sottoscritto Ufficiale Giudiziario dell'Ufficio Notifiche del Tribunale di Enna ho notificato copia del superiore atto a:

Il Comune di Valguarnera Caropepe, in persona del Sindaco legale rappresentante pro tempore, con sede in Valguarnera C.pe, 94019, in P.zza della Repubblica, mediante spedizione a mezzo del servizio postale con racc. a. r. n. *allm*

a mezzo del servizio postale con raccomandata
n° _____ e avviso di ricevimento
al sensi di legge.
Enna 14 MAG. 2013

GIOVANNI PINO
Ufficiale Giudiziario

GIOVANNI PINO
Ufficiale Giudiziario

TRIBUNALE DI ENNA

Ufficio Notifiche, Esecuzioni e Protesti

Servizio Notificazioni Atti Giudiziari

AG
GIOVANNI PINO
Ufficiale giudiziario

AVVERTENZE

L'agente postale se non abbia potuto recapitare l'atto in quanto le persone abilitate a ricevere il plico in luogo dell'adesina atto, rifiutino di riceverlo o di ritirarlo, il plico deve essere consegnato per tempo e senza ritardo al destinatario per mancanza di idoneità o per assenza delle persone sopra menzionate, deve depositare l'atto stesso nell'agenzia postale competente. Il agente in uscita deve consegnare l'adesina alla portina in...

AG
76595532852-2
...ricovero al legato al plico
atto giudiziario.

Postaraccomandata Posteitaliane
AR € 8,25
2104043138 - 94019
83138 - 94100 ENNA (EN) 14.06.2013 14:18

RACC. N.

COMUNE DI VACCAPIENA CACOPALE

IN PERSONA DEL SINDACO U.P.P.

PIAZZA DELLA RESUBBUCA

QUORA VACCAPIENA C.P.E. (EN)



COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA ALLEGATO N. (2) OGGETTO PROPOSTA: COSTITUZIONE IN GIUDIZIO AVANTI AL TRIBUNALE DI ENNA PER OPPOSIZIONE ATTO DI CITAZIONE NOTIFICATO IL 13.04.2012 - N. 4325 DI PROT.- DA PARTE DEL SIG. PRESTIFILIPPO SALVATORE.

I RESPONSABILI DELL'U.T.C. E AA.GG.

Ai sensi e per gli effetti dell'art.12 della legge regionale n. 30/00, in ordine alla regolarità tecnica della proposta, si esprime **PARERE : Favorevole**

Sede Municipale 30.05/2012

**Il Responsabile del Settore AA.GG.
D.ssa Silvana Arena**



**Il Responsabile dell'U.T.C.
Arch. Nicolò Mazza**



COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE

IL SEGRETARIO GENERALE

ATTESTA

che la presente deliberazione della G.C. n. 94 del 28/08/2013 in applicazione della legge regionale 3 dicembre 1991 n. 44, è stata affissa all'albo pretorio del Comune di Valguarnera in data _____ --per rimanervi quindici giorni consecutivi (art.11, comma 1°, come modificato dall'art.127, comma 21, della l.r. n. 17/04)

IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO GENERALE

Sede Municipale, _____

IL SEGRETARIO GENERALE

ATTESTA

Che la presente deliberazione, in applicazione della L. R. 3 dicembre 1991, n. 44 , pubblicata all'albo pretorio del Comune di Valguarnera Caropepe per quindici giorni consecutivi dal _____ è divenuta esecutiva il giorno 28/08/2013

- decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (L.R. n.44/94 art.12, comma 1) ;
- a seguito di dichiarazione di immediata esecutività.

Sede Municipale, 28/08/2013

IL SEGRETARIO GENERALE